

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena

S T A T U T O

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "**Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena**".

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale in Forlì (FC), presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì, attualmente in Via Volturmo n. 9, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modifica del presente Statuto.

Art. 3 - SCOPI

La Fondazione non ha fini di lucro e prevede espressamente:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- b) l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, come individuato dal D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e fatte salve eventuali integrazioni adottate a discrezione del Consiglio di amministrazione a seguito di modificazioni normative e/o regolamentari, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di perfezionamento della professione e di preparazione all'esercizio della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, scritte, audiovisive e sul web;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari;
- promuovere e finanziare manifestazioni culturali, ricreative e sportive in genere, anche nei campi economici, commerciali e tributari, al fine di valorizzare la funzione sociale dell'esercizio della professione di Dottore Commercialista e

di Esperto Contabile;

- fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, commerciali e tributarie.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Per l'attuazione dei propri scopi e finalità, come sopra riportati, la Fondazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile e pertinente come acquistare, vendere e permutare, concedere e/o condurre in locazione beni mobili ed immobili di qualsiasi specie, contrarre mutui fondiari, ipotecari nonché costituire ipoteche ed assumere partecipazioni ed interessenze, nei limiti della vigente normativa.

Art. 4 - PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal fondatore, come risulta dall'atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, di Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche, purché siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità istituzionali;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio Generale della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali.

Il patrimonio è quindi costituito:

- a) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione e da ogni ulteriore somma successivamente espressamente destinata ad incremento del fondo medesimo;
- b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio di Amministrazione in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazio-

ne.

Art. 5 - SOCI DELLA FONDAZIONE

I soci della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatore;
- b) Partecipanti Istituzionali e/o Onorari.

E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Forlì.

Possono essere soci Partecipanti Istituzionali e/o Onorari le Persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, senza scopo di lucro che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo, alla vita della Fondazione mediante contributi immateriali, materiali in denaro o beni, nonché che si siano distinti per particolari meriti nei settori di interesse della Fondazione, tra le quali:

- l'ultimo Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Forlì;
- il Presidente del Tribunale di Forlì o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena o un suo delegato;
- la Camera di Commercio di Forlì-Cesena nella persona del suo Presidente o un suo delegato;
- l'Università di Bologna in persona del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Economia di Forlì o un suo delegato;
- un rappresentante dell'INPS, sede di Forlì-Cesena;
- un rappresentante dell'INAIL, sede di Forlì-Cesena;
- il Prefetto di Forlì-Cesena o un suo delegato;
- la Provincia di Forlì-Cesena in persona del suo Presidente o un suo delegato;
- il Comune di Forlì in persona del Sindaco o un suo delegato;
- il Comune di Cesena in persona del Sindaco o un suo delegato.

In caso di razionalizzazioni o accorpamenti dei suddetti enti pubblici territoriali, si farà riferimento all'eventuale nuovo ente pubblico territoriale.

Art. 6 - ALBO DEI BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari.

Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Potranno, inoltre, essere istituiti i seguenti organismi, ol-

tre a quelli ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli scopi statutari, a discrezione del Consiglio di amministrazione:

- il Direttore;
- il Comitato Borse di Studio;
- il Comitato Scientifico.

I Componenti dei suddetti organi durano in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Forlì; pertanto, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza degli altri Organi, ad eccezione del Consiglio Generale, salvo eventuale proroga degli stessi fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Tutte le predette cariche, ad eccezione di quella del Direttore (se istituita), sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Qualora durante il mandato uno o più componenti dei suddetti organi cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio dell'Ordine provvederà alla loro sostituzione. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 8 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto dal socio Fondatore, nonché dai soci Partecipanti Istituzionali e Onorari.

Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Forlì.

Al Consiglio Generale sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) approva il Bilancio d'esercizio, redatto dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- b) approva le linee generali dell'attività della Fondazione predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di seguito stabilite e ne stabilisce la durata della carica;
- d) adempie a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Generale è validamente costituito se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto e potrà farsi delegare da un altro componente del Consiglio. Ogni componente non potrà ricevere più di due deleghe.

Le delibere del Consiglio Generale saranno valide ed efficaci solo se avranno il voto favorevole del Socio Fondatore. Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza il voto del

Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del presente statuto In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum deliberativo il Consiglio Generale andrà riconvocato entro 30 giorni dal Presidente della Fondazione.

Il Consiglio Generale provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione attenendosi obbligatoriamente alle indicazioni che proverranno dal Socio Fondatore e dai Partecipanti Istituzionali e/o Onorari: in particolare i soci Partecipanti Istituzionali e/o Onorari, previa consultazione fra gli stessi, indicheranno il nominativo di un solo componente del Consiglio di Amministrazione, mentre l'indicazione degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione spetterà al Socio Fondatore.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano presente.

La funzione di Segretario verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei presenti alla riunione.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Generale verranno fatti constare da verbali trascritti su un apposito libro e sottoscritti dal segretario e dal Presidente della riunione.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri, di cui almeno uno nominato dai Soci Partecipanti Istituzionali e Onorari. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compresa l'attribuzione della carica di Presidente e Vice-Presidente, spettano al socio Fondatore e ai Partecipanti Istituzionali e Onorari riuniti in Consiglio Generale.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì può revocare in qualsiasi momento uno o più consiglieri della Fondazione, senza dover motivare la propria decisione. In caso di revoca della maggioranza degli Amministratori dovrà provvedersi alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e quant'altro ad esso attribuito dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) stabilisce i programmi della Fondazione;
- b) predispone i regolamenti interni, anche per gli ulteriori organismi.
- c) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, fermo restando le formalità stabilite dalla Legge;
- d) delibera sulla stipula dei contratti e sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre, col consenso scritto del socio Fondatore, sulle seguenti operazioni:

- a) modificazioni del presente statuto;
- b) ammissione a soci della Fondazione dei Partecipanti Istituzionali e/o Onorari;
- c) atti di straordinaria amministrazione;
- d) assunzioni e licenziamenti dell'eventuale personale dipendente;
- e) trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- f) investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) estinzione dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più membri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente altrimenti dal componente più anziano presente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente a mezzo fax o posta elettronica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio è validamente costituito in forma totalitaria con la presenza di tutti i suoi componenti.

Dette riunioni potranno tenersi anche a mezzo video-conferenza o mezzi similari.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta, salve le materie sopraindicate per cui è sempre necessario il voto del Socio Fondatore.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri ad esso delegati.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Socio Fondatore.

Il Collegio dei Revisori così formato deve ricevere le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale a cui può partecipare .

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche periodiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità al-

la legge, allo statuto e ai regolamenti dell'attività della Fondazione.

Art. 11 - COMITATO BORSE DI STUDIO

Il Comitato Borse di Studio è composto come segue:

tre membri, fra i quali il Presidente, sono nominati dal Consiglio di amministrazione ; sono membri di diritto tutti gli iscritti nell'Albo dei Benemeriti che finanziano con impegno di continuità le iniziative della Fondazione.

Il Comitato Borse di Studio avrà funzione consultiva e propositiva verso il Consiglio di amministrazione per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione ed assegnazione in materia di borse di studio e previsto dal presente Statuto.

Art. 12 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre membri nominati come segue:

- tre dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì;
- uno dal Consiglio di amministrazione;
- uno dal Coordinatore del Corso di Laurea Specialistica in Economia o suo delegato.

Il Comitato Scientifico, come sopra formato, nomina il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive a richiesta del Consiglio di amministrazione in materia culturale e tecnico scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Art. 13 - COMITATO DEI GARANTI

Le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto saranno devolute al giudizio del Comitato dei Garanti composto da tre membri nominati dal Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì.

Il Comitato dei Garanti ha anche la funzione specifica di dirimere qualsivoglia problematica insorta fra i vari organi della Fondazione o fra i componenti di uno stesso organo, nonché dare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito.

Art. 14 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve presentare la proposta di bilancio d'esercizio al Collegio dei Revisori, il quale deve redigere la propria relazione nei quindici giorni successivi. Bilancio d'esercizio e Relazione dei Revisori devono essere depositate presso la sede della fondazione, a disposizione dei membri del Consiglio Generale, fino alla data della riunione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

In ogni caso, durante la vita della Fondazione non si potrà

dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale.

Art. 15 - LIQUIDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati e i suoi averi saranno destinati a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità previste dal presente Statuto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nominerà tre Liquidatori e ne determinerà i poteri scegliendoli tra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno validamente ed immediatamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno via via integrati nelle rispettive composizioni.

Art. 17 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di fondazioni.

F.TI: ARIDE MISSIROLI - ALESSANDRO BELLANTI - PAOLO FERRI - DENTE DANIELA - MARTINES MASSIMO - SANTI OSCARE - ENRICA ERANI - ELISA TONI - ERMELINDA ASTORE - MARIAPIA MARANGELO - MARCELLO PORFIRI Notaio